

NON È ATTENDIBILE LA PERIZIA GRAFOLOGICA ESEGUITA SU COPIA FOTOSTATICA

CIGNARELLA Maria Concetta

UFFICIO STUDI

Segnalazioni Novità Giurisprudenziali

NON È ATTENDIBILE LA PERIZIA GRAFOLOGICA ESEGUITA SU COPIA FOTOSTATICA

Con ordinanza del 29 settembre 2014, n. 20484, la Corte di Cassazione si esprime in relazione ad un caso di impugnazione di testamento olografo che nel corso di causa si era proceduto a sottoporre ad una consulenza tecnica d'ufficio grafologica.

Ricostruendo brevemente la vicenda processuale, la Corte di appello, condividendo lo stesso convincimento espresso dal giudice di primo grado in ordine all'autografia del testamento olografo, aveva rigettato l'impugnazione della prima sentenza sul presupposto che la dedotta erroneità dell'esame della scheda testamentaria, compiuta su una fotocopia anziché sull'originale, atteneva al mero svolgimento delle operazioni peritali e, pertanto, avrebbe dovuto esser fatta valere in pendenza delle operazioni stesse; non essendo ciò avvenuto, la dedotta irregolarità, ad avviso del giudice di secondo grado, doveva pertanto ritenersi sanata.

Nell'ordinanza in commento, la Corte di Cassazione evidenzia di contro come la censura sollevata dall'appellante non attenesse alla regolarità dello svolgimento delle operazioni peritali, bensì all'attendibilità delle conclusioni della C.T.U. in ordine alla ritenuta autografia della scheda testamentaria in oggetto. L'appellante, infatti, contestava la validità della perizia, poiché la circostanza che fosse stata eseguita su copia fotostatica, invece che sull'originale, ne avrebbe, a suo avviso, compromesso l'attendibilità. Il vizio denunciato riguardava pertanto la circostanza che il giudice di primo grado aveva attribuito alla suddetta scrittura testamentaria l'efficacia probatoria prevista dall'art. 2702 c.c., non considerando che, per garantire la piena riconducibilità del contenuto e della sottoscrizione della scrittura privata al sottoscrittore della stessa, sarebbe stato essenziale che l'esame grafologico venisse eseguito sul documento originale. Stante la carenza motivazionale su di un punto decisivo della controversia, i Supremi Giudici ritengono necessario dunque un suo nuovo esame in sede di giudizio di rinvio.

Ad avviso della Suprema Corte le argomentazioni già addotte dalla parte appellante, e ribadite nel ricorso per cassazione, sono da ritenersi fondate, posto che in effetti *“soltanto nel documento originale possono individuarsi quegli elementi la cui peculiarità o addirittura singolarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione in relazione alla conosciuta specificità del profilo calligrafico, degli strumenti di scrittura abitualmente usati, delle stesse caratteristiche psico-fisiche del soggetto rappresentati dalla firma; non può invece che risultare inattendibile un esame grafico condotto su di una copia fotostatica, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati ed oggettivi”*.

Quanto sostenuto nell'ordinanza che si annota rinvia ad un principio già espresso dalla Suprema Corte nella sentenza 18 febbraio 2000 n. 1831 (nello stesso senso, anche le successive Cass. nn. 6022/2007 e 1903/2009), nella quale si afferma che l'esito favorevole della querela di falso postula che il documento sia stato prodotto in originale. Ed infatti, secondo la Corte di Cassazione, nella sentenza menzionata, non può che considerarsi inattendibile un esame grafico condotto su una copia fotostatica, poiché, anche ove sia stata eseguita con i sofisticati macchinari oggi disponibili, la stessa è inidonea a rendere rilevabili segni grafici personali, quali, ad esempio, la pressione della penna sulla carta, o anche obiettivi, quali, invece, il tipo di carta usata, la gradazione di colore e le caratteristiche dell'inchiostro, che diversamente solo il documento originale può palesare. Ne deriva, ad avviso dei Supremi Giudici, che l'accertamento dell'autenticità è configurabile unicamente in relazione al documento originale.

Si fa presente che il principio espresso dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza in esame è in linea con quanto sostenuto dalla Commissione Informatica del CNN in ordine alla sottoscrizione degli atti notarili informatici e, in particolare, all'acquisizione a mezzo scanner della firma autografa ed all'acquisizione della firma a mezzo tablet. Con riferimento alla semplice acquisizione a mezzo scanner del documento cartaceo sottoscritto, è stato affermato, infatti, che tale modalità non integra una firma elettronica, così come definita dal D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), e non può configurare l'ipotesi di acquisizione digitale di sottoscrizione autografa di cui all'art. 52-bis della L. n. 89/1913 (Legge Notarile). La sottoscrizione autografa è caratterizzata, invero, da un complesso di parametri, combinati tra loro, quali, ad esempio, il tratto, la forma grafica, la pressione, la velocità, che la semplice scansione non è in grado di acquisire, consistendo, di fatto, in una mera copia per immagine su supporto informatico di documento analogico. A conclusioni parzialmente analoghe si è pervenuti altresì in ordine all'acquisizione della sottoscrizione autografa tramite tablet o dispositivi

similari, dal momento che tale modalità presenterebbe problematiche in parte assimilabili a quelle sin qui evidenziate e che, peraltro, ai fini della conservazione a norma, i dati ed i parametri della firma acquisiti tramite tablet dovrebbero essere comunque interoperabili e salvati in formati non proprietari (Per una più attenta disamina di tali aspetti, cfr. “Massime di diritto dell’informativa”, Massima DI n. 1, *Scannerizzazione ed acquisizione della firma autografa tramite tablet: limiti di utilizzo*, in CNN Notizie del 4 aprile 2014).

Maria Concetta Cignarella